

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4177 del 18/08/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società S.V. Petroni S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione stampi per pressofusione, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), Via Bargellino n. 6, Loc. Bargellino
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4368 del 17/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **S.V. Petroni S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di produzione stampi per pressofusione, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), Via Bargellino n. 6, Loc. Bargellino.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **S.V. Petroni S.r.l.** (C.F. e P.IVA 02387091206) per l'impianto destinato ad attività di produzione stampi per pressofusione, sito in Comune di Calderara di Reno, Via Bargellino n. 6, Loc. Bargellino, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3317 del 14/09/2016, con scadenza di validità in data 20/10/2031, e rilasciato dal SUAP del Comune di Calderara di Reno con provvedimento Prot. n. 26604 del 21/10/2016 (atto di modifica sostanziale di AUA che ha sostituito il precedente atto di AUA adottato dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 1744/2014, Num. 798/2014 P.G. n. 46277 del 21/03/2014 e rilasciato dal SUAP del Comune di Calderara di Reno con provvedimento Prot. n. 21582 del 25/08/2014), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca e sostituisce la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3317 del 14/09/2016, con scadenza di validità in data 20/10/2031 (atto di modifica sostanziale di AUA che ha sostituito il precedente atto di AUA adottato dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 1744/2014, Num. 798/2014 P.G. n. 46277 del 21/03/2014) e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Calderara di Reno di provvedere alla revoca dei relativi propri provvedimenti di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (Prot. n. 26604 del 21/10/2016 e Prot. n. 21582 del 25/08/2014).
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
6. Obbliga la società **S.V. Petroni S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società S.V. Petroni S.r.l. (C.F. e P.IVA 02387091206) con sede legale ed impianto siti in Comune di Calderara di Reno, Via Bargellino n. 6, Loc. Bargellino, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 07/02/2022 (Prot. n. 3877) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con dichiarazione che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000, con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4127 del 09/02/2022 (pratica SUAP n. 3877/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/02/2022 al PG/2022/21781 e confluito nella **Pratica SINADOC 8465/2022**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/35197 del 02/03/2022 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/37807 del 07/03/2022 ha richiesto documentazione integrativa in merito alle matrici scarichi e acustica ad all'eventuale assoggettabilità all'AIA.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6890 del 09/03/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/03/2022 al PG/2022/40711, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13103 del 12/05/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/05/2022 al PG/2022/79433, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 08/04/2022 (Prot. SUAP n. 9795), nella quale è presente tra l'altro la dichiarazione da tecnico in acustica in materia di impatto acustico e le dichiarazioni del legale rappresentante della società in merito alla matrice scarichi domestici in pubblica fognatura e alla non assoggettabilità all'AIA dell'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/97812 del 13/06/2022 ha sollecitato il Comune di Calderara di Reno ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- Il Comune di Calderara di Reno con nota del 11/07/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/07/2022 al PG/2022/114388, ha richiesto ad ARPAE una proroga per l'emissione dei pareri richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/115432 del 12/07/2022 ha concesso una proroga al Comune di Calderara di Reno per inviare i pareri di competenza richiesti.
- Il Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 23176 del 12/08/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/08/2022 al PG/2022/134573, ha trasmesso nulla osta ambientale per la matrice scarichi e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico ed alla non assoggettabilità all'AIA dell'impianto in oggetto, dato atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, dato atto che lo scarico domestico in pubblica fognatura avviene mediante condotta in comune con la società Vetimec Soc. Coop. (già autorizzata da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1791 del 21/04/2020 e pertanto tale scarico non sarà ricompreso nella presente AUA), preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle interferenze con la Rete Natura 2000 ed agli obblighi di V.I.A. e di A.I.A. di cui ai Titoli III e III-Bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Autorizzazioni complesse ed energia), preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
 - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 17/08/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto S.V. Petroni S.r.l.

Comune di Calderara di Reno (BO), Via Bargellino n. 6, Loc. Bargellino

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione stampi per pressofusione svolta dalla società S.V. Petroni S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Calderara di Reno, Via Bargellino n. 6, Loc. Bargellino, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società S.V. Petroni S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CAPPATA TIRAGGIO NATURALE FORNI FUSORI LEGHE DI ALLUMINIO

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	14 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5 mg/Nm ³
Metalli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: FORNO DI ATTESA

Portata massima	11500 Nm ³ /h
-----------------------	--------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5 mg/Nm ³
Metalli	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a celle

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: MACCHINA ITALPRESSE IP4000 PER PRESSOFUSIONE ALLUMINIO

Portata massima	50000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

impianto di abbattimento: filtro a labirinto ed a celle

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: CAPPA TIRAGGIO NATURALE FORNI FUSORI LEGHE DI ALLUMINIO

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	14 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5 mg/Nm ³
Metalli	5 mg/Nm ³

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008;
- UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/Nm³) per la determinazione del materiale particellare o polveri totali;
- Metodo UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29 per la determinazione dei metalli;
- Metodo UNI EN 1911-2010; ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- Metodo ISO 15713:2006; UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2) per la determinazione del Acido Fluoridrico (HF), Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI EN 15259:2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione \pm incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E14 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31/07/2023 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la data di messa a regime la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI EN 15259:2008. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con ARPAE la soluzione tecnica al fine

di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo la società S.V. Petroni S.r.l. dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
5. La società S.V. Petroni S.r.l. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale semestrale per i punti di emissione E2, E14 ed una periodicità annuale per i punti di emissione E12, E13.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società S.V. Petroni S.r.l., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/143/2013) e di ARPAE (sinadoc n. 15940/2016).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 10/02/2022 al PG/2022/21781 e in data 12/05/2022 al PG/2022/79433).

Pratica Sinadoc 8465/2022

Documento redatto in data 17/08/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto S.V. Petroni S.r.l.

Comune di Calderara di Reno (BO), Via Bargellino n. 6, Loc. Bargellino

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 29/03/2022 dal sig. Claudio Benini, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società S.V. Petroni S.r.l., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“nelle aree dell'attività (e prospicienti) non sono presenti o in progetto sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare ovvero modificare in clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo”*.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 23176 del 12/08/2022.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Calderara di Reno con nulla osta acustico Prot. n. 23176 del 12/08/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 12/08/2022 al PG/2022/134573). Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 29/03/2022 dal sig. Claudio Benini, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società S.V. Petroni S.r.l. (agli atti di ARPAE in data 12/05/2022 al PG/2022/79433).

Pratica Sinadoc 8465/2022

Documento redatto in data 17/08/2022

**Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio**

Via Garibaldi 2/G
 comune.calderara@cert.provincia.bo.it
 www.comune.calderaradireno.bo.it
 C.F.00543810378–P.I.00514221209
 40012 Calderara di Reno
 ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it

Prot. n.	2022/0023176		
Tit.	06.09.02	Fasc.	9/2022
Rif. Prot.	n.	3877/2022	
S.U.A.P.	3877/2022		

Calderara di Reno, 12/08/2022

Spett.le
 A.R.P.A.E – AACM
 Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente
 Energia Emilia-Romagna
 Area Autorizzazioni e Concessioni
 Metropolitana
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 3877/2022 - Richiesta di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale per la Matrice Emissioni in atmosfera – presentata dalla Ditta “S.V. PETRONI S.R.L.”, per attività derivante da nuovo forno fusorio, sito in Via Bargellino 6 a Calderara di Reno.

NULLA OSTA AMBIENTALE**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Visto il procedimento S.U.A.P. citato in oggetto, avviato dalla ditta “S.V. PETRONI srl” in data 07/02/2022 con pg 3877, ai fini della modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-3317 del 14/09/2016, per attività derivante da nuovo forno fusorio, sito in Via Bargellino 6 a Calderara di Reno;

viste le successive integrazioni, trasmesse su richiesta di ARPAE dalla ditta “S.V. PETRONI srl” ed acquisite in data 08/04/2022 con prot. 9795 contenenti tra gli altri documenti:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di un tecnico competente in acustica, relativa alla previsione di impatto acustico presentata dalla ditta richiedente, nella quale si dichiara che, rispetto all’ultimo titolo abilitativo in possesso (AUA) non sono previste modifiche relativamente alla matrice rumore e che pertanto il valore delle emissioni sonore prodotte dall’attività rientrerà nei limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella la quale la ditta richiedente dichiara che nell’impianto in oggetto sono presenti esclusivamente scarichi di tipo domestico non contaminato con recapito in pubblica fognatura;

dato atto della nota ARPAE, acquisita in data 13/07/2022 con prot. 20090, dove si comunica che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell’art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in

pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato e pertanto *“il parere del Gestore del servizio idrico integrato (società HERA S.p.A.) risulta superfluo ai fini dell'espressione di parere dell'autorità competente in materia di scarichi domestici in pubblica fognatura”*;

preso atto della relazione tecnica di competenza di ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale di Bologna – Distretto Urbano, Sede di Casalecchio di Reno, acquisita in data 03/03/2022 prot. Gen. 6311, relativamente alla matrice emissioni in atmosfera prodotte dall'attività della ditta in oggetto;

richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale”;

visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla ditta “S.V. PETRONI srl”, a seguito della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di un tecnico competente in acustica (prot. 9795 del 08/04/2022), relativa alla previsione di impatto acustico presentata dalla ditta richiedente, nella quale si dichiara che, rispetto all'ultimo titolo abilitativo in possesso (AUA) non sono previste modifiche relativamente alla matrice rumore e che pertanto il valore delle emissioni sonore prodotte dall'attività rientrerà nei limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.

MATRICE SCARICHI: alla ditta “S.V. PETRONI srl” per la matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, rispettando quanto indicato dal regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Si avverte che:

- il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- l'autorizzazione dovrà contenere la precisazione che la stessa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- il presente nulla osta dovrà tenere conto di eventuali ulteriori prescrizioni qualora il Gestore del Servizio idrico Integrato (HERA) dovesse esprimersi mediante parere ad hoc, subordinatamente all'emissione del presente nulla osta;
- il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa, come individuato nella planimetria agli atti e per le tipologie di acque reflue sopra indicate, per cui eventuali altri scarichi o modificazione agli scarichi esistenti o al sistema di convogliamento delle acque reflue, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni

imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio
Geom. Sandra Campagna**

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Referenti per l'istruttoria:

Rag. Sonia Staiano
051/6461263
sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it

Dott.ssa geol. Barbara Giulietti
051/6461258
barbara.giulietti@comune.calderaradireno.bo.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.